

MODELLO di ORGANIZZAZIONE e CONTROLLO dell'ATTIVITÀ SPORTIVA dell'ASD Sporting Treviso

Adottato con Verbale n°06/01 di Consiglio Direttivo del 18/06/2024

PREMESSA

Il presente Modello di Organizzazione e Controllo si ispira ai principi generali e alle finalità delle norme di seguito indicate:

R.D. 262/1942 – Codice Civile, in particolare gli artt. 2, 316, 317, 390 e il libro I, Capo II del Titolo IX artt. 337 bis e seguenti in relazione all'esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio;

R.D. 1398/1930 – Codice Penale, in particolare gli artt. 97, 98 e la Sezione I “Dei delitti contro la personalità individuale” del Libro II, Titolo XII, Capo III;

L. 176/1991 - Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;

L. 46/2002 – Ratifica ed esecuzione dei protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000;

D.Lgs. 198/2006 - Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246

D.Lgs. 231/2006 - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300

D.Lgs. 36/2021 - Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo;

D.Lgs. 39/2021 - Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi

Delibera Giunta Nazionale del CONI nr. 255/2023, in quanto compatibili

Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso violenza e discriminazione emanati dall'Osservatorio Permanente Coni per le politiche di *safeguarding*, in quanto compatibili

Linee guida della Federazione Italiana Sport Rotellistici di cui alla Delibera del Consiglio Federale n. 167 del 6/10/2023, in quanto compatibili

SPORTING TREVISO – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Via F. Ferretton 26 – 31100 Treviso Telefono/Whatsapp 0422 433067 e-mail:

segreteria@sportingtreviso.it

PEC: sc90asd@legalmail.it Cod. Fisc. 94012250265 Part. IVA 02228890261 Cod. F.I.H.P. 2123

SDI: KRRH6B9

Obiettivo del MOC è quello di assicurare a tutti i soci, anche se minorenni comunque affidati dagli esercenti la potestà genitoriale all'ASD per la pratica dell'attività sportiva di interesse, o diversi dagli atleti, nonché ai tecnici, senza alcuna distinzione soggettiva, nell'esercizio dei principi e per il perseguimento delle finalità previste dallo Statuto di questa associazione, i diritti individuali per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

A tutela della condizione minorile, l'ASD tiene conto dei principi e delle precauzioni generali espresse dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, dei successivi protocolli fatti a New York il 6 settembre 2000, in quanto applicabili, nonché, a fattore comune degli obiettivi espressi dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indicati come parità di genere, valorizzazione delle peculiarità ed inclusione.

Tali obiettivi saranno sottoposti al monitoraggio periodico, con cadenza almeno annuale, nei termini di risultato.

A tal fine l'ASD provvederà entro il 30 settembre 2024 ad individuare le misure ritenute opportune e le relative procedure per la prevenzione e contrasto verso ogni condotta di abuso, violenza o discriminazione, attuata con ogni forma, anche omissiva e/o modalità, in presenza della vittima o di altri soggetti ovvero attuata a distanza, con l'impiego di strumenti elettronici anche non digitali, che possano eventualmente prevedere la condivisione di spazi virtuali ad accesso illimitato e/o interattivo attraverso i quali sia possibile risalire all'identità della vittima, dell'autore e del relativo rapporto con l'ASD.

GLOSSARIO

“MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO” (MOC): è il documento con cui si definiscono le procedure finalizzate a:

- prevenire e ridurre il rischio di abusi, violenze e discriminazione;
- fornire indicazioni sulle modalità, i termini e le procedure, attraverso cui poter segnalare un abuso, violenza o discriminazione su come farlo;
- individuare il preposto all'attuazione delle successive procedure di salvaguardia, comunicazione e deferimento in caso di segnalazione di un abuso, violenza o discriminazione.

“RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI” (ReCAViD): è il soggetto anche terzo estraneo all'ASD, nominato dal Consiglio dell'ASD ai sensi del successivo art. 7, preposto a ricevere le segnalazioni di abusi, violenze e discriminazioni e ad azionare le successive procedure. Al fine di garantire le forme più ampie di partecipazione, discrezionalità e terzietà a vantaggio degli associati, in particolare minori, dei tecnici e delle componenti a diverso titolo l'assetto associativo, dalla funzione sono esclusi i soggetti che, per professione, esercitano funzioni di Polizia Giudiziaria a competenza generale.

“CODICE DI CONDOTTA” (CDC): è il documento fornito a tutti coloro che a qualsiasi titolo partecipano direttamente o indirettamente all'Associazione (esemplificativamente ed in maniera non esaustiva atleti, tutori legali degli atleti, tecnici, dirigenti, personale medico/paramedico etc.) in cui

sono spiegati i comportamenti ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi sopra indicati e per la prevenzione degli effetti negativi di comportamenti meno che corretti, anche non costituenti illecito, a cui i partecipanti a diverso titolo sono invitati a conformarsi.

“PARTECIPANTI”: tutti coloro che a qualsiasi titolo partecipano direttamente o indirettamente all’Associazione (esemplificativamente ed in maniera non esaustiva atleti, tutori legali degli atleti, tecnici, dirigenti, personale medico/paramedico etc.)

“SAFEGUARDING” o **“SALVAGUARDIA”**: identifica l’insieme di regole, precauzioni ed indicazioni utili ad attuare una sorveglianza orientata e discreta sul pieno ed indiscriminato godimento dei diritti e sulla prevenzione dagli abusi e dalle violenze anche psicologiche attuate con qualsiasi finalità anche solo discriminatoria, volto tutelare i partecipanti alla vita della ASD dalla possibilità di subire, o continuare a subire, atti ritenuti meno che riguardosi, se non violenze, abusi e discriminazioni.

“CHAIRMAN SAFEGUARDING OFFICE” (CSO): il preposto alla gestione delle segnalazioni di abusi, violenze o discriminazione interno all’ente sportivo nazionale riconosciuto dal CONI/CIP cui la ASD è affiliata.

“WARNING SIGNALS” (WS): qualsiasi informazione o elemento di fatto, acquisiti in ogni modo, anche d’iniziativa, da parte del ReCAViD sulla base della quale sia possibile ipotizzare la contestualità o l’evento di una molestia, un abuso, violenza o discriminazione.

“QUICK ORIENTED RESPONSE” (QOR): attivazione rapida ed orientata di procedure e relazioni utili a proteggere la vittima nell’interesse proprio e dell’ASD a seguito di una segnalazione fondata di abuso, violenza, discriminazione o molestia.

Articolo 1.

Ambito di applicazione

I soggetti tenuti al rispetto del presente documento sono:

- a) tutti i tesserati dell’Associazione;
- b) tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro o volontariato con l’Associazione che presuppongano prestazioni di opera in presenza di associati, atleti, tecnici;
- c) tutti coloro che per conto dell’associazione, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con enti o soggetti esterni ad essa.

Articolo 2.

Diritti e doveri dei soci, tesserati ed atleti della ASD

L’Associazione riconosce i diritti fondamentali di chiunque partecipi a qualsiasi titolo al raggiungimento degli scopi sociali, il perseguimento dei quali non potrà essere raggiunto con la

prevaricazione del rispetto, l'offesa della dignità fisica e morale o la compromissione determinata e/o preventivabile della condizione di salute fisica o psicologica personale.

Al fine del perseguimento degli obiettivi sopra indicati con le modalità di seguito descritte, gli associati, gli esercenti la potestà genitoriale per conto dei minorenni atleti, i tecnici, i volontari a qualsiasi titolo, si impegnano reciprocamente a mantenere un comportamento tale da prevenire ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione che possa poggiarsi sul pregiudizio dell'etnia, delle convinzioni personali, della disabilità, dell'età, dell'identità di genere, dell'orientamento sessuale, della lingua, dell'opinione politica, della religione, della condizione patrimoniale manifesta, della condizione fisica, della preparazione culturale, della capacità relazionale o della resa sportiva. Chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva è tenuto a rispettare i predetti diritti dei partecipanti.

Articolo 3.

Durata del MOC

Il presente documento ha validità quadriennale.

Il consiglio, sulla base delle risultanze annuali di monitoraggio e valutazione della congruità delle misure adottate, potrà procedere alla revisione dello stesso, salvo darne comunicazione all'Ente sportivo di riferimento. L'ASD provvederà alla revisione o aggiornamento dello stesso ogni qual volta sia necessario al fine di recepire eventuali modifiche e/o integrazioni del proprio ente di affiliazione di cui persegue le Linee Guida di riferimento o migliorarne i contenuti.

Articolo 4.

Principi fondamentali riconosciuti dalla ASD

L'ASD prevede il rispetto dei principi fondamentali di uguaglianza, parità di genere, parità di accesso e servizio per ogni aspetto della vita associativa ed in particolare per quello sportivo, nonché trasparenza così come richiamati nel Codice Etico adottato dall'ente di affiliazione.

L'ASD, col presente modello, adotta misure per assicurare l'effettività dei diritti di cui al periodo precedente e le relative tutele, con particolare riguardo alla tutela dei minori. Adotta, altresì, ogni necessaria misura per favorire il pieno sviluppo fisico, emotivo, intellettuale e sociale dei partecipanti, la loro effettiva partecipazione all'attività sportiva nonché la piena consapevolezza di tutti i partecipanti in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele.

In particolare l'ASD:

- a) persegue la realizzazione del diritto di tutti i tesserati ad essere tutelati da ogni forma di abuso, violenza, discriminazione o molestia
- b) incentiva la promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i partecipanti a diverso titolo alla vita associativa (da qui in poi definiti solo come "partecipanti"), in particolare verso i minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità nell'ottica della partecipazione;

- c) favorisce la condivisione della consapevolezza dei partecipanti in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
- d) determina l'individuazione e l'attuazione di adeguate misure, procedure e politiche di salvaguardia, adeguando il modello proposto dal *Safeguarding Office* dell'ente di affiliazione alla propria realtà particolare affinché si riducano i rischi di condotte lesive dei diritti, della dignità e della salute, specie nei confronti di partecipanti minori;
- e) si obbliga alla gestione tempestiva, efficace e riservata, salvaguardando comunque gli oneri della potestà genitoriale, delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza, discriminazione e molestia a tutela dei segnalanti;
- f) si obbliga a fornire l'informazione ai partecipanti dall'età di imputabilità minorile, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza, discriminazione e molestia, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi; si assicura che i soggetti a qualsiasi titolo legati da contratto di lavoro o prestazione, abbiano ricevuto un'adeguata formazione, assicurandola eventualmente nell'interesse dei consociati e alla ricorrenza della compresenza con minori;
- g) favorisce la partecipazione di almeno uno dei componenti del consiglio alle iniziative organizzate dall'Ente di affiliazione nell'ambito delle politiche di *safeguarding* adottate, con l'eventuale messa a disposizione di strumenti e comunque la refusione delle spese sostenute;
- h) promuove il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva nell'attuazione delle proprie misure, procedure e politiche di *safeguarding*.

In aderenza con gli obiettivi e le cautele sopra cennate, gli associati capaci ex art. 2 C.C., gli esercenti la potestà genitoriale, i tecnici, i volontari a qualsiasi titolo, in aderenza alle finalità di cui all'art. 19 della Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata con L. 176/1991:

- rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, l'infanzia ha diritto ad un aiuto e ad una assistenza particolari;
- riconoscendo che il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un clima di felicità, di amore e di comprensione
- auspicando che l'associazionismo anche sportivo, possa concorrere a preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella Società, contribuendo alla sua educazione nello spirito degli ideali di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà,
- tenendo debitamente conto dell'importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo o comunità per la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo,

si obbligano reciprocamente al rispetto dei diritti del fanciullo, come stabiliti dagli artt. 13, 14, 16, 27 c.2, della Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata con L. 176/1991, per le finalità ivi previste ed in particolare per le cautele di cui all'art. 19 con le regolamentazioni di seguito specificate

Con l'adozione del presente modello, l'ASD aspira a:

- assicurare un ambiente ispirato a principi di uguaglianza e di tutela della libertà, della dignità e dell'inviolabilità della persona;
- riservare ad ogni tesserato attenzione, impegno e rispetto, senza distinzioni di età, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilità e altro
- far svolgere l'attività sportiva nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso

Articolo 5.

Fattispecie di abuso violenza e discriminazione

Il presente documento prevede la lotta e il contrasto alle seguenti fattispecie di abuso, violenza e discriminazione:

- a) l'abuso psicologico;*
- b) l'abuso del contatto fisico;*
- c) la molestia sessuale;*
- d) l'abuso sessuale;*
- e) la negligenza;*
- f) l'incuria;*
- g) l'abuso di matrice religiosa;*
- h) il bullismo, il cyberbullismo;*
- i) i comportamenti discriminatori.*

Nel dettaglio si intendono:

a) per “**abuso psicologico**”, qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali, inteso anche nelle forme del processo di manipolazione di una persona con l'obiettivo di farla dubitare di se stessa e della sua stessa sanità mentale (gaslighting);

b) per “**abuso del contatto fisico**”, qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma e/o lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche rinvenirsi in quelli posti in essere nell'ambito dell'attività atletica o in rapporto a questa ma in assenza di prescrizione tecnica o regolamentare condivisa nell'ambito della specialità sportiva praticata, di motivazione di urgenza e imprescindibilità per la salvaguardia della salute e dell'incolumità della persona, comunque gravati da irrazionalità, prevaricazione, violenza verbale, reiterazione

c) per “**molestia sessuale**”, ogni azione palesemente o significativamente diretta, ogni interlocuzione intercorsa tra soggetti diversi che abbia come oggetto anche solo astratto, la tangibilità anche solo

visiva, di parti del corpo che possano rivestire interesse sotto il profilo sessuale proprio o altrui, ovvero che esprimano abitudini, aspirazioni o concetti riferibili alle pratiche sessuali proprie o che indaghino quelle altrui; è considerata molestia la prima reiterazione del comportamento già apertamente e pubblicamente rifiutato o censurato dall'interlocutore, se intercorso tra soggetti capaci ex art. 2 C.C., tra questi ed un minore infrasedicenne ovvero tra soggetti minori. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste a sfondo sessuale indesiderate o non gradite, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale anche non esplicito, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;

d) per “**abuso sessuale**”, qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale anche non esplicita, palesemente non desiderata, o il cui consenso sia costretto da condizioni fisiche o ambientali tali da indurre nella vittima minore possibilità di difesa o costrizione psicologica. Può consistere anche nell'osservare o riprendere il tesserato in condizioni e contesti non appropriati al ruolo dell'agente, al tempo e alla necessità in cui si trova la vittima;

e) per “**negligenza**”, il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi socio, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo all'interno della società o dagli obblighi giuridici che caratterizzano la sua professione, il quale, avuta consapevolezza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto pregiudizievole degli obiettivi del presente documento, omette di intervenire secondo le direttive e le indicazioni del presente modello, qualora dall'azione negligente derivi un danno anche per colpa o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del socio o atleta, qualora tale premura fosse obbligatoria nel rapporto tra il trasgressore e l'ASD o il responsabile genitoriale della vittima e l'ASD;

f) per “**incuria**”, la mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo parametrati alla contingenza e alla possibilità dell'ASD;

g) per “**abuso di matrice religiosa**”, l'impedimento, il condizionamento, la critica o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;

h) per “**bullismo, cyberbullismo**”, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia estemporaneamente, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più soci o atleti con lo scopo di palesare un presunto potere o un diritto infondato su soci o atleti. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un socio o atleta inducendolo in una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento.

i) per “**comportamenti discriminatori**”, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socio-economico,

prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale

Articolo 6.

Pubblicazione del MOC

Il presente documento viene redatto seguendo le Linee Guida di almeno uno dei propri enti di affiliazione nazionale, dandone comunque comunicazione a tutti qualora l'ASD fosse affiliata a più organizzazioni nazionali riconosciute dal CONI/CIP. In particolare, l'ASD ha scelto di ispirarsi alle linee guida della Federazione Sportiva Nazionale FISR – Federazione Italiana Sport Rotellistici, adottate il 6 ottobre 2023 e successive integrazioni come proposte nel Modello Organizzativo e Codice Etico pubblicato il 12 giugno 2024.

Il presente documento deve essere pubblicato entro 10 giorni dalla sua adozione o modifica sul sito internet dell'ASD ed affisso nella bacheca sociale.

Lo stesso deve essere inoltrato al proprio ente di affiliazione nazionale in aderenza agli obblighi di cui alla Delibera della Giunta Nazionale del CONI nr. 255/2023, secondo le indicazioni emanate dall'ente. In assenza di indicazioni esplicite, il documento sarà notificato all'ente nelle forme di cui all'art. 145 e con le forme dell'art. 149 bis del Codice di Procedura Civile.

Articolo 7.

Misure e procedure di salvaguardia

L'ASD si impegna a mettere in atto modalità di prevenzione dei fenomeni di abusi, violenze, discriminazioni e molestie, attraverso l'adozione di protocolli di contenimento e gestione del rischio:

- formando i soci che svolgono a qualsiasi titolo attività all'interno o per conto dell'ASD che non possano dimostrare di aver ricevuto nell'ambito della professione svolta, analoga precedente formazione;
- acquisendo dai soggetti esterni ad essa che a qualsiasi titolo svolgono attività a favore dell'ASD per un tempo o in condizioni tali da far ragionevolmente presupporre il rischio di esposizione dei soci, anche diversi dagli atleti, dei minorenni affidati all'ASD per la pratica dell'attività sportiva di interesse, nonché dei tecnici, un'attestazione relativa al possesso di idonea formazione per la prevenzione dei fenomeni contrastati;
- fornendo a chiunque ne faccia richiesta e comunque agli esercenti la patria potestà sui minorenni affidati all'ASD per la pratica dell'attività sportiva di interesse affinché ne promuovano la spontanea adesione da parte dei loro figli il codice di condotta predisposto per la realizzazione degli obiettivi del MOC;
- assicurando a tutti i soci, anche se minorenni comunque affidati dagli esercenti la potestà genitoriale all'ASD per la pratica dell'attività sportiva di interesse, o diversi dagli atleti, nonché ai tecnici, un ambiente ispirato a principi di uguaglianza e di tutela della libertà, della dignità e dell'inviolabilità della persona, affinché nel contesto associativo ed in rapporto a questo, ogni soggetto sopra enucleato abbia percezione di adeguata attenzione, impegno e rispetto, senza

distinzioni di età, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilità e altro;

- conciliando le aspirazioni personali dei soci, anche se minorenni comunque affidati dagli esercenti la potestà genitoriale all'ASD per la pratica dell'attività sportiva di interesse, o diversi dagli atleti, nonché ai tecnici, con l'obiettivo dell'associazione, con salvaguardia dei principi di etica sportiva e competitività;
- assicurando lo svolgimento dell'attività sportiva nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;
- assicurando a coloro che a qualsiasi titolo abbiano palesato, con le modalità di seguito specificate, condizioni di disagio successivo la pratica di condotte moleste, vessatorie o violente nei loro confronti, sostegno, precauzione, cura e riservatezza, salvo comunicazioni obbligatorie e/o opportune agli esercenti la potestà genitoriale;
- regolamentando il rapporto tra i minorenni e gli esercenti la patria potestà, nell'ambito degli spazi comuni a disposizione dell'ASD, condividendo, ove possibile il dovere di vigilanza improntato alla precauzione;
- disponendo che il Presidente p.t. svolga la funzione di punto di contatto tra l'ASD e il ReCAViD nel caso quest'ultimo ravvisi situazioni potenzialmente lesive degli obiettivi di prevenzione e gestione del rischio dei fenomeni di abusi, violenze, discriminazioni e molestie.

Al fine di attuare gli indirizzi sopra indicati il MOC prevede l'obbligo da parte di:

- Presidente p.t., in qualità di legale rappresentante dell'ASD
 - acquisire i documenti obbligatori per Legge utili a dimostrare irrepremissibilità della condotta a carico dei dipendenti a diverso titolo che esplicino la loro funzione a diretto contatto con minorenni;
 - convocare il Consiglio con procedura di urgenza ai sensi del Regolamento dell'ASD al fine di predisporre la nomina del ReCAViD in caso di decadenza o sostituzione;
 - attivarsi in favore dei soggetti che si siano palesati direttamente o per interposta persona, come vittime o possibili vittime di situazioni di abuso, molestia, violenza, minaccia o discriminazione al fine di offrire le migliori possibilità per il mantenimento di una condizione di protezione, comprensione e orientamento, attivando le opportune comunicazioni nei confronti degli esercenti a diverso titolo la potestà genitoriale e del ReCAViD;
 - predisporre con cadenza semestrale al Consiglio un report contenente gli elementi essenziali come età, sesso, appartenenza/indirizzo sportivo praticato, tipologia di abuso, molestia, violenza, minaccia o discriminazione eventualmente direttamente a lui riferita ovvero comunicata dal ReCAViD, al fine di promuovere buone pratiche e adeguati strumenti di pronta risposta, per favorire l'emersione di comportamenti lesivi ed evitare eventuali comportamenti strumentali;
 - predisporre, in occasione della partecipazione di atleti a competizioni extra-territoriali che prevedano pernotti, un'organizzazione tale da garantire la suddivisione per genere all'interno di camere con la presenza di preposti con funzioni di vigilanza e assistenza, anche non tecnici anche nell'eventuale presenza di minori comunque di età non inferiore agli anni sedici e con il consenso espresso degli esercenti la potestà genitoriale; qualora non sia possibile assicurare il pernottamento in camere omogenee per genere, le camere potranno essere acquisite

intercomunicanti tra loro, sempre con il consenso degli esercenti la potestà genitoriale in presenza di minorenni con età non inferiore agli anni sedici; al fine di agevolare l'accesso a competizioni sportive extraterritoriali, sarà cura di predisporre, alternativamente, regimi convenzionali per il pernottamento dei nuclei familiari con atleti di età inferiore agli anni sedici, ovvero possibilità di trasporto in regime convenzionale al fine di ridurre le esigenze di pernottamento;

- rendere consapevoli i tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità mediante:
 - affissione presso la sede dell'Associazione del modello organizzativo e del codice di condotta adottato e degli eventuali aggiornamenti, integrazioni o modifiche e/o pubblicazione dello stesso sulla homepage del sito dell'Associazione;
 - affissione presso la sede dell'Associazione e/o pubblicazione sulla homepage del sito della Associazione del nominativo del ReCAViD nominato con indicazione del recapito telefonico e/o indirizzo e-mail per poterlo contattare;
 - comunicazione, al momento del tesseramento, agli atleti o ai loro genitori, se minorenni, del modello organizzativo e codice di condotta adottato dall'Associazione, nonché comunicazione del nominativo del ReCAViD;
 - informazione ai tesserati e ai loro genitori, se minorenni, circa le misure adottate dall'Associazione per la prevenzione e il contrasto a comportamenti lesivi;
- componenti del consiglio, soci eventualmente delegati con funzione di coordinamento nei diversi settori di disciplina, volontari, tecnici, professionisti o lavoratori a qualsiasi titolo operanti nell'ambito o nell'interesse dell'ASD ed in riferimento a questa, ma a questa estranei, di
 - evitare i contatti fisici che non siano segno riconosciuto e condiviso di saluto, stima, riconoscenza, nonché adeguamento o correzione tecnica nell'interesse della formazione sportiva;
 - evitare l'uso di un linguaggio meno che consonante o appropriato alla presenza di minori e comunque con l'impiego di espressioni verbali, riferimenti o argomentazioni discriminatorie, sessiste, di matrice razzista, offensive di qualsiasi sentimento religioso o fideistico;
 - pianificare con preavviso di almeno quindici giorni, allenamenti integrativi individuali, a favore di quegli atleti anche non agonisti che possano significativamente prendere parte a competizioni sportive, per la preparazione delle quali, la componente tecnica dell'ASD, sentito il Presidente p.t., abbia proposto ed ottenuto l'assenso dall'atleta o degli esercenti la potestà genitoriale ove minorenne;
 - assistere l'atleta minorenne, in caso di necessità sanitarie non derogabili, contingibili e urgenti, senza soluzione di continuità, qualora la sua presenza sia compatibile con i protocolli sanitari d'urgenza riferibili anche al trasporto verso strutture sanitarie in condizioni di emergenza, assicurando prioritariamente la custodia di altri minori presenti nell'ambito dell'attività in svolgimento;
 - astenersi dall'intervenire direttamente sul corpo della persona che sia incorsa in infortunio, fatto salvo l'impiego di strumenti elettronici salvavita o limitativi di eventi emorragici, da parte di coloro i quali non hanno professionalità o competenze accertate nel settore sanitario;
 - disciplinare la fruizione degli spogliatoi in caso si palesi la necessità di predisporre la vestizione degli atleti con abbigliamento tecnico/scenico, differenziandoli in ragione del sesso

e dell'età degli atleti, predisponendo la vigilanza nello spazio dei minorenni da parte dei genitori interessati;

- comunicare nel modo più rapido e riservato possibile al ReCAViD quelle situazioni potenzialmente indicative di condizioni di abuso, molestia, violenza, minaccia o discriminazione delle quali siano venuti a conoscenza anche in maniera indiretta, in ragione della funzione svolta nell'interesse dell'ASD;
- gli esercenti la potestà genitoriale per conto dei minorenni atleti di
 - rapportarsi agli altri minorenni con i quali, per ragioni contingenti, abbiano a condividere ambienti o esperienze nell'ambito degli obiettivi e finalità dell'ASD, con analogo rispetto e considerazione praticata nei confronti del minorenne verso cui esercitano la potestà genitoriale;
 - partecipare alla vigilanza sulle modalità di estrinsecazione della propria personalità da parte dei minorenni con i quali, per ragioni contingenti, abbiano a condividere ambienti o esperienze nell'ambito degli obiettivi e finalità dell'ASD, comunicando ai soci componenti del consiglio, soci delegati con funzione di coordinamento nei diversi settori di disciplina o tecnici, eventuali situazioni ritenute critiche, criticabili o intuitivamente connesse con possibili situazioni di abuso, molestia, violenza, minaccia o discriminazione eventualmente sopportate dei minorenni;
 - orientare i minori verso cui sono responsabili, al raggiungimento degli obiettivi indicati dal presente MOC e raccolti nel CdC, con le modalità ritenute opportune.

Articolo 8.

Contrasto dei comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni

Con riferimento a quanto previsto dai precedenti articoli, l'ASD:

- a) nomina il proprio ReCAViD in possesso dei requisiti e secondo le modalità previste nell'articolo 6 e 7 del presente MOC, attribuendo lui le prerogative e funzioni di cui al presente regolamento con le conseguenti Responsabilità di legge;
- b) comunica a soci, tesserati e staff della ASD della nomina del ReCAViD, nonché all'ente di affiliazione nazionale attraverso comunicazione effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 145 e con le forme dell'art. 149 bis del Codice di Procedura Civile.

Il ReCAViD dell'ASD:

- a) è tenuto:
 - a. a comunicare preventivamente all'ASD
 - i. un indirizzo mail anche non certificato, appositamente creato
 - ii. un'utenza telefonica mobile, appositamente destinata per almeno quattro ore settimanali in giorni diversiper ricevere in via esclusiva dagli associati, dagli esercenti la potestà genitoriale per conto dei minorenni atleti, dai tecnici, segnalazioni di comportamenti potenzialmente

lesivi (siano essi di abuso, violenza, molestia e/o discriminazione) e le comunicazioni di cui al presente MOC;

- b. a controllare quotidianamente l'anzidetta casella di posta elettronica;
- c. a controllare con cadenza almeno settimanale le piattaforme digitali di comunicazione azionate dall'ASD per lo scambio informativo tra gli associati, gli esercenti la potestà genitoriale per conto dei minorenni atleti, e i tecnici nonché le piattaforme social analogamente azionate dall'ASD per la promozione sociale, nelle quali il ReCAViD ha l'obbligo di palesarsi per l'assolvimento in termini preventivi della propria funzione;
- d. a comunicare al Presidente p.t. le situazioni rilevate o riferite potenzialmente in danno di alcuno, garantendo riservatezza, anonimato e assistenza alle vittime.

Solo qualora la segnalazione coinvolga un minorenne come presunta vittima, dovrà informarne immediatamente anche coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

- b) darà seguito anche insieme al Presidente p.t. ad interventi adeguati e proporzionati di QOR utili ad assicurare a favore del segnalante-vittima o segnalato-vittima un contesto di protezione, partecipazione e orientamento in caso di presunti comportamenti potenzialmente lesivi (siano essi di abuso, violenza, molestia e/o discriminazione).

Ai fini dell'attuazione dell'intervento di QOR, il ReCAViD, qualora il segnalato-vittima o il segnalante-vittima sia un minorenne, unitamente al Presidente p.t., nel minor tempo possibile e comunque entro le 12 ore successive l'acquisizione dell'informazione, ne daranno partecipazione congiunta agli esercenti la potestà genitoriale sullo stesso, nelle forme che riterranno ragionevolmente più consone.

Qualora il segnalante non sia vittima ma comunque minorenne, unitamente al Presidente p.t., nel minor tempo possibile e comunque entro le 48 ore, acquisiranno elementi informativi utili a confermare la sussistenza dei presupposti di fondatezza della segnalazione, a salvaguardare l'identità del segnalante e della possibile vittima e ad adottare tutti i provvedimenti di raffreddamento e prevenzione della situazione segnalata.

Nelle 12 ore successive i tempi massimi stabiliti nelle ipotesi sopra richiamate, il ReCAViD è onerato di comunicare l'evento e il QOR adottato al *safeguarding office* dell'ente di affiliazione, omettendo di fornire elementi utili all'identificazione delle persone coinvolte.

L'intervento di QOR deve dispiegarsi nel tempo massimo di 72 ore dall'acquisizione anche informale della notizia.

E' facoltà sia del Presidente p.t. che del ReCAViD richiedere supporto info-operativo all'ente di affiliazione dell'ASD.

Articolo 9.

Funzione del ReCAViD e interazione con l'ASD

Il ReCAViD e la ASD nella persona del Presidente p.t., si impegnano nelle proprie azioni e provvedimenti:

- a) a prevenire qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria, tutelando l'anonimato e la riservatezza di chiunque abbia:
- presentato una segnalazione;
 - partecipato anche in maniera informale il disagio proprio o altrui potenzialmente riconducibile agli effetti di possibili situazioni di abuso, molestia, violenza, minaccia o discriminazione;
 - assistito un altro tesserato nel presentare una segnalazione;
 - reso testimonianza in procedimenti civili o penali, quest'ultimi resi nelle forme di cui all'art. 472 Codice di Procedura Penale, in materia di abusi, violenze, molestie o discriminazioni;
 - intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di salvaguardia.

- b) a valutare ai fini disciplinari l'azione di coloro che abbiano effettuato segnalazioni manifestamente infondate sulla base di elementi di fatto. All'esito della valutazione il Presidente p.t. dovrà darne comunque partecipazione al Consiglio che delibererà per l'adozione di provvedimenti disciplinari ovvero, sulla base della rilevanza del danno e del pericolo di reiterazione, sull'allontanamento del socio, atleta o tecnico o sull'azione di ristoro in rapporto al danno di immagine cui l'ASD è stata esposta in ragione della pubblicità del fatto eventualmente accertato occorso.

I provvedimenti disciplinari adottati saranno fatti valere ai fini dell'accertamento di permanenza del requisito di affidabilità del prestatore d'opera a qualsiasi titolo retribuito dall'ASD.

In ogni caso i provvedimenti di cui alle lettere precedenti devono rispettare il principio di proporzionalità, tenendo in particolare considerazione la natura e la gravità delle violazioni, il numero di violazioni ovvero qualsiasi altra circostanza rilevante (quali la minore età, le condizioni o menomazioni psico-fisiche), ferme restando le procedure e le sanzioni previste dall'ordinamento del proprio ente di affiliazione nazionale.

Articolo 10.

Nomina, individuazione e pubblicizzazione del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

L'ASD deve provvedere alla nomina del ReCAViD individuato sulla base di un qualificato profilo personale attestato dalla formazione e/o della professione e dotato di personalità giuridica di diritto privato autonoma.

Qualora lo stesso sia:

- dipendente di qualsiasi personalità giuridica di diritto privato, il legale rappresentante della società concorrerà nella responsabilità per inadempienza contrattuale nel caso in cui si rilevi mancanza da parte del ReCAViD; lo stesso sarà anche onerato dell'azione di controllo preventivo sull'adozione delle prassi e delle procedure da parte del proprio dipendente con funzione di MOC;

- dipendente pubblico, attesterà all'ASD l'avvenuta comunicazione all'Ente da cui dipende, nelle forme dovute, degli obblighi contrattuali.

Qualora sia dipendente di ente pubblico, il ReCAViD agirà come libero professionista anche in rapporto alla struttura da cui dipende. Il ReCAViD si impegna a:

- garantire competenza, autonomia di valutazione ed azione, nonché terzietà rispetto all'organizzazione associativa;
- raggiungere i luoghi in cui si svolge l'attività dell'associazione a richiesta del Presidente p.t., compatibilmente con i propri impegni lavorativi o professionali. L'ASD si impegna alla corresponsione del pattuito sulla base del contratto di servizio sottoscritto

Modalità di nomina: la nomina deve avvenire con delibera assunta a maggioranza del Consiglio dell'ASD.

Requisiti: ai fini della nomina del ReCAViD il Consiglio tiene conto:

- della sussistenza di elementi di competenza ed esperienza alternativamente in ambito legale, di associazionismo sportivo, in ambito didattico-educativo, psicologico o nei servizi sociali della Pubblica Amministrazione; costituisce titolo preferenziale non esaustivo, l'aver praticato o aver contribuito alla pratica, di almeno una delle specialità sportive dell'ASD;
- del possesso e della relativa capacità di impiego di strumenti informatici di base per la gestione della posta elettronica, la navigazione del web e i social network;
- del possesso di requisiti di moralità, buon costume e terzietà, anche attraverso l'attestazione nella forma dell'autocertificazione dell'assenza di condanne penali per i seguenti reati: art 600-bis (prostituzione minorile); 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione o accesso a materiale pornografico), 600- quater.1 (Pornografia virtuale), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 604-bis (propaganda e istigazione a delinquere per motivi discriminazione etnica e religiosa), 604-ter, (circostanze aggravanti) 609-bis (violenza sessuale), 609-ter (circostanze aggravanti), 609-quater (atti sessuali con minorenni), 609-quinquies (corruzione di minorenni), 609-octies (violenza sessuale di gruppo), 609- undecies (adescamento di minorenni) o provvedimenti preventivi di polizia o cautelari validati o emessi dal Giudice delle Indagini Preliminari.
- non essere tesserato presso gli enti di affiliazione nazionale sportiva della ASD e non avere con essi rapporti lavorativi retribuiti, per evitare situazioni di conflitto di interesse;
- non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle FSN, delle DSA, degli EPS e del CONI/CIP o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;

Funzioni: il ReCAViD ha l'obbligo di controllare quotidianamente l'arrivo di eventuali segnalazioni di abusi, violenze, molestie o discriminazioni da parte degli aventi diritto nell'ambito dell'ASD cui è incaricato e di agire immediatamente rispetto ad esse, nei modi, nei tempi e nelle forme-sopra indicate, osservando principi di:

- tutela dell'anonimato del segnalante;
- tutela della sicurezza e della privacy della potenziale vittima di abusi, violenze, molestie o discriminazioni.

Durata dell'incarico: la durata è quadriennale salvo revoca per inadempienza, sopravvenuta incapacità, perdita di requisiti, accertata dal Consiglio Direttivo. Nel periodo compreso tra la cessazione del Consiglio Direttivo e la sua nuova nomina, il ReCAViD continua la sua attività, che dovrà essere ratificata dal Consiglio Direttivo subentrante.

Il ReCAViD può recedere dall'incarico con preavviso di almeno 30 gg. e l'obbligo di restituzione delle spettanze corrisposte non fruito da parte dell'ASD, a compimento del 12° mese dalla nomina.

Responsabilità: in caso di inerzia del ReCAViD a seguito della ricezione di una segnalazione di abuso, violenza, molestia o discriminazione, egli assumerà la responsabilità in relazione al danno cagionato a qualsiasi persona fisica o giuridica connessa con l'evento lamentato, che si sviluppi o sostanti nelle 24 ore successive i termini massimi per adempiere al QOR.

Pubblicazione: la nomina del ReCAViD sarà pubblicata sulla homepage dell'ASD e/o affissa presso la sede della medesima nonché comunicata al Responsabile dell'ente di affiliazione delle politiche di safeguarding, da parte dell'ASD, la quale fornirà anche gli orari e i giorni preventivamente comunicati dal ReCAViD per la reperibilità telefonica, nonché l'indirizzo mail di riferimento dello stesso per l'adempimento dei relativi oneri:

Articolo 11

MISURE E SANZIONI applicabili dall'ASD

In caso di accertamento di condotte lesive della dignità personale anche attuate con violenza, minaccia, subornazione o inganno, il ReCAViD insieme al Presidente p.t. ne danno notizia al Consiglio che provvede alle valutazioni di opportunità e rilevanza dell'azione disciplinare.

Qualora il Consiglio valuti i fatti accertati occorsi, lesivi dell'immagine dell'ASD per pubblicità, potrà disporre la cessazione del rapporto di collaborazione o sportivo, nonché revocare il tesseramento del socio ritenuto responsabile.

La quota o le quote versate dal socio saranno restituite, salvo indennizzo da accertarsi da parte del Consiglio.

E' fatta salva l'applicazione delle norme relative ai rapporti di lavoro in quanto applicabile, qualora la condotta sia attribuibile a soggetto legato all'ASD da rapporto di lavoro.